



COMUNE DI MARCON
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Allegato 1

Convenzione per la gestione dell'impianto Sportivo Comunale
..... di Marcon (VE)

L'anno 2019 il giorno ___ del mese di _____ presso la Sede Municipale, in Piazza Municipio, n. 20.

TRA

Il COMUNE DI MARCON, Codice Fiscale 82002050274 Partita Iva 00733400279, che per brevità sarà denominato "Comune", rappresentato dal Dott. Giovanni Corbetta, in qualità di Responsabile del Settore I Affari Istituzionali, Cultura, Turismo, Sport presso la cui Sede è domiciliato per ragioni d'ufficio, la quale interviene in nome, per conto e in rappresentanza del Comune predetto e non in proprio;

E

_____, con sede a _____ in Via _____
n. ___, Partita Iva _____ e Codice Fiscale _____, in seguito denominata "Concessionario" nella persona del Presidente _____ ;

PREMESSO CHE

Il Comune è proprietario dell'impianto sportivo denominato Palazzetto dello Sport sito in Via dello Sport - Marcon.

Con Determinazione del Responsabile del Settore I Affari Istituzionali, Cultura, Turismo, Sport n. ___ del ___ è stata indetta la gara, sono state stabilite le condizioni per l'aggiudicazione ed è stato approvato lo schema della convenzione per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo citato;

Con Determinazione n. del ___ il Responsabile del Settore I ha approvato gli esiti del bando, aggiudicando la gestione all'Associazione su nominata " " dell'impianto sportivo _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è la concessione in gestione dell'impianto sportivo del Palazzetto dello Sport di proprietà comunale di Via dello Sport a Marcon.

Il Concessionario è tenuto a provvedere alla custodia dell'impianto sportivo comunale concesso e alla sua gestione per finalità sportive, sia dilettantistiche che ludiche, amatoriali ed agonistiche. La gestione deve tendere a massimizzare l'utilizzo degli impianti da parte della collettività locale.

La struttura potrà altresì essere utilizzata, oltre che per le attività sportive, anche per attività sociali, culturali e ricreative, compatibilmente con le caratteristiche della struttura stessa.

Tutte le spese di gestione e conduzione dell'impianto sono a carico del Concessionario.



COMUNE DI MARCON
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto. Il Concessionario non può far valere alcun diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 5
DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Gli impianti sportivi, le attrezzature ed i relativi servizi la cui gestione è oggetto della presente convenzione sono ubicati in Via dello Sport a Marcon

Il Palazzetto dello sport di Marcon è costituito da una struttura in cemento armato capace di ospitare 440 spettatori, si sviluppa sostanzialmente in tre blocchi contigui: il primo è costituito dall'ingresso e dai servizi (spogliatoi), il secondo, separato dal primo dalle gradinate, costituisce il campo sportivo vero e proprio, mentre nel terzo è ospitata una palestra.

Complessivamente la superficie è di 2000 mq circa.

Qualsiasi intervento modificativo degli impianti esistenti che il Concessionario volesse attuare di propria iniziativa, dovrà in ogni caso essere preventivamente sottoposto all'approvazione della Amministrazione Comunale e realizzato a cura e spese del Concessionario stesso, a cui spetterà il compito di richiedere agli esecutori e di fornire alla Amministrazione Comunale le certificazioni finali di conformità degli impianti modificati.

Articolo 6
ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento della struttura assegnata e ad assumere gli oneri, anche economici, derivanti dalla gestione. In particolare si assume l'onere:

- a. delle manutenzioni secondo quanto previsto dal successivo art. 7;**
- b. delle pulizie dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative, sia per le gare o manifestazioni sportive;**
- c. della manutenzione e pulizia delle aree scoperte e delle aree verdi di pertinenza, nel rispetto di quanto prescritto dalle norme comunali vigenti;**
- d. dell'apertura, chiusura e custodia dell'impianto nel suo complesso;**
- e. degli adempimenti in materia di sicurezza. Il Concessionario è da considerarsi "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 81 del 2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro". In base alla normativa richiamata al "datore di lavoro" spettano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:**
 - l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;**
 - la predisposizione del piano d'emergenza;**
 - la nomina del Responsabile Sicurezza e Prevenzione, dell'addetto antincendio e pronto soccorso;**
 - la formazione e l'informazione dei dipendenti e del personale volontario;**
 - le prove di evacuazione in caso di emergenza;**
 - la segnalazione al Comune, in qualità di proprietario dell'immobile, degli interventi di straordinaria manutenzione necessari al fine di ridurre e controllare i rischi per salvaguardare**



COMUNE DI MARCON
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle strutture, oltre ad ogni altro adempimento previsto dalla medesima normativa;

- la verifica periodica degli impianti a terra così come ogni altro intervento di manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento della sicurezza dell'impianto;
 - la verifica delle avvenute comunicazioni delle iniziative alle forze dell'ordine;
 - il controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza;
 - i controlli periodici degli estintori e in generale di tutti i sistemi antincendio presenti nell'impianto;
 - il controllo che il numero delle persone ammesse all'interno dell'impianto non sia superiore a quello stabilito dalla vigente normativa;
- f. di informazione agli utilizzatori riguardo alle regole di comportamento, ai divieti, alle limitazioni previsti dal Piano di Sicurezza predisposto dal concessionario, dal "Piano di utilizzo", dal "Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali", dai Regolamenti comunali e dalla presente Concessione. Tali documenti dovranno essere conservati nell'impianto e, a richiesta, essere accessibili all'utenza;
- g. dell'adempimento di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria. Il Concessionario risponde, in ogni caso, dell'operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro;
- h. della dotazione del materiale sanitario previsto per il primo soccorso, comprensivo di defibrillatore, e relativa manutenzione;
- i. dell'intestazione, a nome del Concessionario, di tutte le utenze in essere nell'impianto e della tassa rifiuti;
- j. dell'acquisizione dell'eventuale licenza di pubblico spettacolo qualora sia necessaria;
- k. dell'accesso all'impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi nelle strutture o apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità) e al personale del Comune addetto al controllo;
- l. degli interventi di disinfestazione e derattizzazione, qualora necessari;
- m. degli obblighi relativi al pagamento dei tributi comunali;
- n. della comunicazione del nominativo del terzo responsabile per la conduzione della caldaia (se superiore a 35 kw) e di eventuali altri impianti tecnologici di cui è dotato l'impianto;
- o. dell'invio ogni anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, al Servizio competente del Comune di Marcon di una copia del bilancio economico e del conto consuntivo nonché di una relazione sull'attività svolta completa di dati riferiti alla gestione dell'impianto, secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 2 del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali;
- p. di ogni altra attività e/o obbligo previsti dal Piano di utilizzo e dal Piano di conduzione tecnica allegati alla presente convenzione;
- q. di garantire la concreta possibilità di utilizzo dell'impianto da parte di tutti i cittadini, associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione



COMUNE DI MARCON
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

sportive ed istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta al Concessionario secondo principi di imparzialità, obiettività;

- r. di garantire alle associazioni iscritte presso l'Albo comunale delle Associazioni almeno l' 85 % degli spazi disponibili nei giorni dal lunedì al venerdì nella fascia oraria pomeridiana/serale, applicando le tariffe comunali;
- s. In caso di affidamento dell'impianto sportivo ad anno sportivo iniziato, di rispettare il prospetto di utilizzo degli spazi già approvato fino alla conclusione dell'anno sportivo in corso.

Nel caso in cui il Comune riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze, ne farà formale contestazione al Concessionario mediante raccomandata A.R. o PEC, intimando l'eliminazione e il ripristino di dette inadempienze in relazione alla gravità dell'adempimento stesso ed applicando, ove previsto, le relative sanzioni amministrative.

Articolo 7
MANUTENZIONE ORDINARIA

Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi programmati, oltre che quelli su guasti, necessari a garantire l'ottimale conservazione del bene: il Concessionario si assume la manutenzione come definita dall'art. 3 del DPR 380/2001 e successive modificazioni.

Per quanto riguarda il dettaglio degli interventi di competenza, si rimanda al Piano di conduzione tecnica.

Di ogni danno arrecato, anche da terzi, a beni mobili ed immobili, nonché agli impianti dati in uso, sarà responsabile soltanto il Concessionario che dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni ed ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti sotto il controllo dei competenti uffici comunali.

Nel caso di inadempienza da parte del Concessionario, il Comune può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del Concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. A tal fine, diffida il Concessionario ad eseguire i lavori entro un termine stabilito.

In caso di inadempimento reiterato, il Comune dispone la revoca della concessione. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento del Concessionario, sarà cura del Comune effettuarli direttamente con addebito delle relative spese.

Il Concessionario dovrà predisporre ed aggiornare regolarmente un Quaderno delle Manutenzioni, in cui annotare tutte le operazioni di manutenzione ordinaria eseguite nell'impianto sportivo. Entro il mese di settembre di ciascun anno dovrà, altresì, trasmettere al Comune una relazione sulla situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente e il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo; resta inteso che quest'ultimo potrà essere modificato dal Comune nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti. Tale documentazione va trasmessa unitamente a quella richiesta all'art. 6 lettera o).

Articolo 8
SPESE DI GESTIONE

Le spese di gestione sono interamente a carico del Concessionario, che a titolo meramente



COMUNE DI MARCON
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

esemplificativo si indicano:

- a) **spese per custodia, pulizia, funzionamento dell'impianto, attrezzature e servizi annessi;**
- b) **consumo di gas metano;**
- c) **consumo di energia elettrica;**
- d) **consumo di acqua;**
- e) **utenze telefoniche;**
- f) **pubblicizzazione e promozione delle attività;**
- g) **spese per il personale necessario per il funzionamento dei vari servizi (direzione, amministrazione, pulizia, controllo, conduzione impianti, assistenza igienico-sanitaria);**
- h) **spese inerenti l'abilitazione della struttura (CPI, ecc.), nei limiti della normativa vigente;**
- i) **manutenzione ordinaria;**
- j) **spese assicurative;**
- k) **obblighi relativi al pagamento delle tariffe di asporto rifiuti;**

Il Concessionario è inoltre tenuto a volturare a suo totale carico le varie utenze esistenti presso l'impianto entro 15 giorni dalla sottoscrizione della convenzione e comunque prima della consegna dell'impianto stesso.

Articolo 9

LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO

Il Concessionario si impegna a non apportare modifiche degli impianti sportivi senza preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale. Qualora venissero rilevati interventi non a norma o non consentiti dall'Amministrazione Comunale il concessionario sarà tenuto a ripristinare, anche ex novo, quanto realizzato sostenendo a proprio carico ogni onere e spesa.

Il Concessionario, presso gli impianti sportivi oggetto della presente convenzione, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, potrà proporre ed impegnarsi alla realizzazione di interventi volti alla manutenzione straordinaria, adeguamento e/o miglioria degli immobili e/o dell'area, purchè compatibili con la destinazione urbanistica e con la presente convenzione e finalizzati ad una migliore gestione degli impianti. Tali interventi dovranno essere autorizzati dal Comune di Marcon e non dovranno comportare oneri a carico dell'Amministrazione. Il concessionario rinuncerà espressamente a qualsiasi riconoscimento a fronte delle migliorie apportate e tutti gli interventi effettuati rimarranno, a scadenza della convenzione di piena proprietà dell'Amministrazione comunale.

I progetti relativi agli interventi saranno a firma di tecnico abilitato e saranno soggetti ad apposita istanza di titolo abilitativo. Il concessionario dovrà, in ogni caso, acquisire il consenso dell'Amministrazione Comunale all'esecuzione degli interventi, prima della presentazione della pratica edilizia. In caso di presentazione di pratica edilizia con intervento anche solo parzialmente difforme a quanto preventivamente consentito dall'Amministrazione Comunale, nella fase istruttoria della pratica edilizia l'Ufficio Tecnico provvederà a richiedere l'integrazione del consenso per il tramite dell'Ufficio Sport.

La progettazione delle opere, la direzione dei lavori ed il collaudo saranno effettuati da tecnico abilitato incaricato dal gestore, con ogni onere a carico di quest'ultimo. Alla conclusione del procedimento edilizio (di fine lavori e/o agibilità) il gestore dovrà consegnare su supporto informatico, in versione dwg (Autocad formato non superiore ad anno 2006), ed in versione pdf i rilievi "as-built" degli immobili oggetto di intervento nonché dell'impianto nel suo complesso. Dovrà



COMUNE DI MARCON
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

inoltre essere depositata ogni certificazione/attestazione di legge relativa agli interventi eseguiti regolarmente sottoscritta da professionisti e/o ditte abilitate.

Qualsiasi modifica agli impianti oggetto della presente convenzione che dovesse comportare la variazione ad autorizzazioni già in essere (quali ad es. C.P.I. Certificato di Prevenzione Incendi, Commissione Pubblico Spettacolo, omologazione CONI ecc.) dovrà prevedere l'adeguamento, a cura e spese dell'Associazione, alle autorizzazioni stesse. In modo particolare il concessionario deve provvedere all'accatastamento di quanto autorizzato e realizzato a spese proprie e a nome del Comune di Marcon.

Il concessionario esonera espressamente il Comune di Marcon da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche terzi, durante l'esecuzione degli interventi.

In caso di interventi edilizi in prossimità della scadenza della convenzione l'iter procedurale relativo alle operazioni conseguenti ai lavori relativi al permesso di costruire (fine lavori, accatastamento e segnalazione certificata di agibilità, ecc.) dovrà essere concluso almeno 6 mesi prima della scadenza della convenzione stessa.

Non sono ammessi interventi in sanatoria.

Ogni bene stabilmente incorporato all'impianto sportive verrà acquisito al patrimonio dell'Amministrazione Comunale senza alcun indennizzo o risarcimento di sorta a favore del concessionario.

Il gestore, previa comunicazione al Comune, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risultino utili alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette devono essere rimosse a fine concessione o rimarranno di proprietà del Comune.

Gli interventi di innovazione e miglioramento inseriti nel progetto di partecipazione alla gara costituiscono obbligo, da parte del concessionario, alla loro realizzazione.

Nessuno dei beni mobili e delle attrezzature consegnati dall'Amministrazione Comunale al concessionario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

Articolo 10
INAGIBILITA' DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI

Il Comune potrà procedere ad interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto durante il periodo di concessione, in base a quanto previsto nel Piano Annuale delle Opere Pubbliche, concordando con il Concessionario il periodo in cui eseguire tali interventi, in modo da ridurre al minimo l'interferenza con l'attività sportiva dello stesso.

Qualora il Comune, in caso di calamità naturali o rischi per la sicurezza dell'impianto o qualunque altra causa di necessità ed urgenza indipendente dalla volontà del Comune stesso, ravvisasse la necessità di eseguire interventi imprevisti e non differibili sull'impianto, invierà comunicazione scritta al Concessionario, motivando il carattere di necessità ed urgenza dell'intervento e comunicando la data inizio lavori e la data stimata di fine lavori.

Qualora, per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 1. e 2. l'impianto dovesse essere reso e/o rimanere inagibile, il Concessionario avrà diritto ad una riduzione del canone annuo, calcolata in proporzione del periodo di mancato utilizzo dell'impianto da parte del Concessionario. Nessun'altra



COMUNE DI MARCON
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

indennità o compenso, per nessun titolo o motivo, potrà essere richiesta dal Concessionario al Comune.

Articolo 11
SERVIZI DI SUPPORTO

Il Concessionario può mettere a disposizione di terzi l'impianto per attività sportive, ricreative, culturali, sociali, di svago e intrattenimento, secondo le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale. Tutte le pratiche amministrative, fiscali e sanitarie relative alla gestione delle attività di cui sopra sono a carico del Concessionario ed avranno validità limitatamente al periodo di durata della concessione. In nessun caso, concluso il rapporto contrattuale, l'esercizio dell'attività di supporto può costituire vincolo nei confronti del Comune.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali e non, relativi ai sopra citati esercizi. È fatto obbligo al Concessionario di comunicare annualmente all'Ufficio competente gli orari di apertura dell'impianto, entro il 30 Settembre di ogni anno.

Articolo 12
ATTIVITA' COMMERCIALI PUBBLICITÀ ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO E SPONSORIZZAZIONI

È consentita ogni forma di pubblicità nel rispetto delle modalità previste dal "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni" vigente al momento della realizzazione della pubblicità stessa. Il Concessionario è autorizzato ad acquisire sponsorizzazioni concernenti le attività svolte.

Rimane fermo il diritto dell'Amministrazione Comunale di dedicare lo spazio esterno all'impianto sportivo oggetto della presente concessione e parte degli spazi interni allo stesso per sponsorizzazioni individuate mediante il "Regolamento comunale sulle sponsorizzazioni e sugli accordi di collaborazione" vigente.

Rientrano nelle attività proprie del concessionario anche la gestione dell'eventuale servizio bar o di machine distributrici di bevande e alimenti; lo svolgimento di pubblici spettacoli con pubblico pagante, ogni altra attività non compresa tra le precedenti.

Il Concessionario potrà provvedere alla realizzazione nel periodo indicativo 15 giugno-15 agosto delle attività socio-ricreative denominate "Centri estivi" rivolte ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 10 anni.

Il concessionario per lo svolgimento delle attività suddette dovrà munirsi di tutte le licenze e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, in particolare in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

E' ammesso il subappalto secondo quanto previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 13
RESPONSABILITÀ



COMUNE DI MARCON
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Il Comune è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti, utenti fruitori dell'impianto e prestatori d'opera.

Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.

Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno dell'impianto sportivo oggetto della convenzione ed esonera espressamente, senza alcuna riserva, il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità ed assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.

Il Concessionario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.

Il Concessionario, informando gli uffici comunali competenti, può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di chiunque, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo, a persone o cose.

Articolo 14
GARANZIA ASSICURATIVA

Il Concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre apposita polizza assicurativa R.C.T./R.C.O., stipulata con compagnia di assicurazione autorizzata. La suddetta polizza dovrà essere preventivamente visionata dall'Ufficio comunale competente per una valutazione della congruità e dell'adequazione dei massimali garantiti.

La polizza dovrà essere stipulata con esclusivo riferimento all'espletamento delle attività e dei servizi oggetto della concessione e dovrà avere validità ed efficacia per l'intera durata della concessione stessa.

In alternativa alla stipulazione di specifica polizza, l'concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C.T./R.C.O. già attivata ed in tal caso produrre una specifica appendice nella quale venga precisato che la polizza in questione copre anche i rischi derivanti dalle attività affidate nonché uno speciale vincolo di una quota del massimale, esclusivamente riferito alla concessione in oggetto: Il Concessionario dovrà stipulare:

- 1. Polizza R.C.T. per i danni cagionati a terzi (tra i quali il Comune di Marcon) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente gestione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura RCT. dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a :**
 - conduzioni di locali, strutture, impianti e beni loro consegnati;**
 - committenza di lavori e servizi;**
 - danni a cose di terzi di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 c.c.;**
 - danni a cose in consegna e/o custodia;**
 - danni alle cose che trovandosi nell'ambito di esecuzione di lavori;**



COMUNE DI MARCON
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto della gestione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
 - danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto della gestione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.) inclusa la loro responsabilità personale;
 - interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito da polizza;
 - danno da inquinamento accidentale (sotto limite € 500.000,00).
2. Polizza di responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, ed oggetto della gestione dei quali l'aggiudicatario sia tenuto a rispondere ai sensi di legge. Sono prestatori di lavoro: i lavoratori subordinati e parasubordinati e comunque tutti coloro dei quali l'aggiudicatario si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico del concessionario l'iscrizione INAIL, inclusi borsisti, stagisti, corsisti, titolari e soci del soggetto concessionario, compresi i lavoratori titolari di contratti atipici e comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa ed eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, e le malattie professionali.
3. Polizza Incendio che assicuri il Rischio Locativo ed il contenuto (arredamento, attrezzature, macchinari) per le seguenti somme assicurate: Rischio Locativo € 2.618.200,00 + Contenuto € 150.000,00.

Dalla sottoscrizione di apposita polizza di cui al punto 3 del presente articolo sono esclusi gli Affidatari la cui ragione sociale risulta essere priva di scopo di lucro.

Premesso che i locali, strutture, mobili e altri beni affidati dall'Ente sono assicurati a cura dell'Ente medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori, e che l'Ente si impegna a mantenere efficace per tutta la durata della gestione la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art.1916 C.C.) nei confronti del soggetto concessionario per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa. L'aggiudicatario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ente per danni a beni di proprietà del concessionario stesso, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune di Marcon per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse."

La durata delle suddette polizze deve essere almeno pari alla durata del contratto o se inferiore dovranno essere prodotti alla scadenza anniversaria i documenti di rinnovo delle polizze assicurative. Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa alla all'Ufficio competente prima della sottoscrizione del contratto. L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, così come l'eventuale approvazione



COMUNE DI MARCON
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dall'impresa aggiudicataria, non esonerano l'Aggiudicataria stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Resta inteso che l'aggiudicatario, nei casi in cui sia l'utilizzatore diretto dell'impianto, deve sottoscrivere la polizza contro gli infortuni.

Il Concessionario si impegna inoltre a fornire per tempo all'Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.

Si precisa che la stipula della predetta polizza viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela del Comune e degli utenti del servizio, pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale della copertura non esonererà in alcun modo l'concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

Il Comune sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati. Il Concessionario si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni per qualsiasi causa.

Articolo 15
CONTROLLI E VERIFICA DELL'EFFICIENZA GESTIONALE

Il Comune di Marcon, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell'Impianto Sportivo nel rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione. A tal fine:

a) potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nel presente schema di convenzione;

b) potranno essere eseguite indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti. I dipendenti incaricati al controllo avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche senza preavviso.

Al termine del controllo l'incaricato redigerà una relazione relativa alle operazioni compiute e a quanto riscontrato.

Il Comune, sulla base della relazione relativa al controllo effettuato, si riserva di impartire al Concessionario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati con applicazione, se inottemperante, alla diffida ad adempiere delle relative sanzioni.

Articolo 16
SORVEGLIANZA SULL'IMPIANTO E SULLE ATTIVITÀ

Il Concessionario deve vigilare affinché gli utilizzatori e gli addetti si uniformino e rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari; egli ha facoltà di allontanare temporaneamente



COMUNE DI MARCON
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

dall'impianto coloro che non rispettino, in tutto o in parte, i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo.

Il Concessionario che omette di intervenire o di segnalare quanto sopra indicato ne assume la piena responsabilità e conseguenze.

Articolo 17
ONERI A CARICO DEL COMUNE

È a carico del Comune, compatibilmente con i finanziamenti a disposizione, l'onere di assicurare la manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del Concessionario. Rimane a carico del Concessionario la manutenzione straordinaria degli interventi di innovazione e miglioramento da esso eseguiti nel corso della convenzione.

Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune di Marcon.

Articolo 18
GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI MARCON

Il Concessionario dovrà garantire l'utilizzo gratuito dell'impianto sportivo per un numero massimo complessivo di 20 volte all'anno, all'Amministrazione Comunale, e alle Istituzioni Scolastiche del distretto scolastico per tutte le attività sportive, extra sportive e culturali che si riterrà opportuno svolgere presso l'impianto suddetto, nonché alle Associazioni del territorio che hanno ottenuto il patrocinio e l'approvazione all'utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale per specifiche attività sportive, extra sportive e culturali (saggi, manifestazioni ecc.) In caso di attività prolungate e ripetute le iniziative verranno realizzate previo accordo tra le parti.

Il Concessionario deve rendere disponibile la totalità dell'impianto (compresi parcheggi e dotazioni tecniche varie).

Della gratuità fanno parte anche tutti i servizi necessari alla realizzazione dell'evento sportivo o culturale (custodia, squadra di sicurezza, pulizie ordinarie dell'intera struttura utilizzata) e all'occorrenza deve essere liberato da eventuali attrezzature che occupano lo spazio sportivo interessato.

Articolo 19
RAPPORTI ECONOMICI

Il Concessionario dovrà versare al Comune, entro il 30 settembre di ogni anno, il canone annuo offerto di €. _____ (oltre ad iva di legge) quale corrispettivo per l'utilizzo dell'impianto.

Articolo 20
CAUZIONE DEFINITIVA



COMUNE DI MARCON
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la concessione il Concessionario ha costituito una cauzione definitiva fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dell'importo di € .

La cauzione può essere utilizzata dal Comune anche in caso di mancati pagamenti relativi ad oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto e attività connesse.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione.

Detta cauzione rimane vincolata fino al termine degli effetti della concessione e verrà svincolata dal Responsabile del Settore allo scadere del periodo di concessione.

Articolo 21
SUB CONCESSIONE

È fatto divieto al Concessionario di sub-concedere in toto o in parte l'impianto sportivo in questione, pena la risoluzione della concessione.

Articolo 22
VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

Il Concessionario è tenuto a informare il Comune, tramite raccomandata A/R o Pec, di ogni variazione che intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

Sarà cura del Comune richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, nulla osta.

Con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere data comunicazione al Comune di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

Articolo 23
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fermo restando quanto già previsto in materia dai precedenti articoli, nel caso in cui il Concessionario non ottemperi ad uno dei seguenti adempimenti contrattuali sarà applicata dal Comune la corrispondente sanzione indicata:

a) gestisca l'impianto ed i servizi a questo collegati secondo un uso diverso o per finalità diverse da quelle contrattuali in mancanza di autorizzazione da parte del Comune: per ogni inadempienza € 500,00

b) non provveda al pagamento del canone annuo nei termini stabiliti € 250,00;

c) in caso di accertate violazioni agli obblighi contrattuali diverse dalle precedenti per ogni inadempienza € 250,00;

In caso di recidiva le sopra indicate sanzioni verranno applicate in misura doppia.



COMUNE DI MARCON
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

La contestazione dell'infrazione commessa viene comunicata con richiamo scritto (notificato tramite mail) con l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) per eseguire le prestazioni o fornire le giustificazioni/controdeduzioni. Scaduto il termine assegnato si procederà ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., senza bisogno di intimazioni o di costituzioni in mora.

Qualora il Concessionario non provveda al pagamento delle sanzioni il Comune potrà avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento, cauzione che dovrà essere puntualmente reintegrata.

Il Comune si riserva inoltre il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 24
ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DELLA CONCESSIONE

Il Comune si riserva di dare avvio alla Concessione in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione dell'atto di Concessione e, comunque, dopo:

- la costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 20;
- la trasmissione di copia conforme delle garanzie assicurative specificate all'art. 14;
- l'avvenuta sottoscrizione delle parti del Documento Unico Valutazione Rischi citato all'art. 6;
- comunicazione nominativo e recapiti del referente del servizio.

Articolo 25
CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO

Si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 agli artt. 108 in tema di risoluzione e 109 in tema di recesso, e alle disposizioni del Codice Civile in materia di inadempimento contrattuale.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 26
REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione con preavviso di almeno due mesi da comunicare al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per motivi di pubblico interesse. Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d'urgenza che non consentono indugi.

Oltre i motivi di pubblico interesse il Comune, previa formale contestazione al Concessionario, può procedere alla revoca della concessione, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi:

- a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute dei cittadini;
- b) i pagamenti del canone sono effettuati dal concessionario con un ritardo superiore a 3 mesi, fatta



COMUNE DI MARCON
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

salva l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, su proposta dello stesso concessionario, di un piano di rientro;

c) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono eseguiti a regola d'arte, e ciò rechi pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti;

c) il Concessionario abbia commesso gravi violazioni alle disposizioni di cui al Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi ;

L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al Concessionario.

La revoca della concessione è disposta con specifico atto della Giunta Comunale ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso.

La revoca della concessione comporta l'immediato obbligo per il Concessionario di restituire l'impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dal Concessionario al Comune.

Nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell'impianto. Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo mentre non compete allo stesso alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

Articolo 27
ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del Concessionario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. Trovasi applicazione l'art. 176 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 28
REFERENTE DEL SERVIZIO E SEDE OPERATIVA

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà nominare e comunicare alla stazione appaltante il referente del servizio.

È fatto obbligo all'Concessionario di comunicare la sede operativa e i relativi recapiti a cui fare riferimento per la gestione delle attività necessarie a garantire il regolare svolgimento del servizio e presso la quale far pervenire tutte le comunicazioni legate al contratto.

Articolo 29
SCIOPERI O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER FORZA MAGGIORE



COMUNE DI MARCON
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, l'appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione, in via preventiva e tempestiva.

Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare. A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione, sono considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

Non costituiscono causa di forza maggiore la carenza di organico o i guasti ai mezzi di trasporto (a meno che non siano dovuti ad incidenti documentati).

Articolo 30
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE
DELL'APPALTO

L'appaltatore dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni.

L'Appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'Appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'Appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

L'Appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia. L'Impresa Appaltatrice si obbliga nell'esecuzione dell'appalto al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la stazione appaltante la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Secondo il disposto dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui al presente appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà inoltre essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Articolo 31
TRATTAMENTO DATI PERSONALI



COMUNE DI MARCON
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno esclusivamente utilizzati per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali. Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, con esclusivo riferimento alle attività rientranti nel servizio oggetto del presente appalto l'aggiudicatario, unitamente al conferimento dell'appalto è nominata responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura, concernenti i minori fruitori del servizio e le loro famiglie.

L'aggiudicatario pertanto dovrà operare nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (GDPR) UE 2016/679.

Ed è autorizzato a svolgere tutti i trattamenti dei dati suddetti necessari per l'espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica.

I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al (GDPR) UE 2016/679., con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed alla adozione delle prescritte misure di sicurezza.

L'Aggiudicatario non è autorizzato a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopradescritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per la tutela dell'incolumità degli assistiti (es.: comunicazione di dati a strutture sanitarie in caso di infortuni, incidenti o qualora si renda necessario in caso di ricoveri d'urgenza degli assistiti durante l'espletamento del servizio).

Il Responsabile dell'Ufficio Sport potrà impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni su come debbano essere trattati i suddetti dati.

Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni del (GDPR) UE 2016/679 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell'aggiudicatario.

L'Concessionario è infine tenuto a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità. E' tenuto inoltre a comunicare al Comune di Marcon il nominativo del soggetto nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Articolo 32
RINVII

Per quanto non regolamentato dal presente atto si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili.

Articolo 33
ONERI E SPESE

Tutte le spese inerenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale carico del Concessionario.

Articolo 34
FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, Foro competente è il Tribunale di Venezia.



COMUNE DI MARCON
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

ALLEGATI

1. DUVRI Palazzetto;
2. Planimetria;
3. Piano di utilizzo dell'impianto;
4. Piano di conduzione tecnica.